

Codice A1406C

D.D. 12 gennaio 2024, n. 10

**Comitato regionale degli Specialisti Ambulatoriali Interni (S.A.I.). Presa d'atto pareri dicembre 2023.**



**ATTO DD 10/A1406C/2024**

**DEL 12/01/2024**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1400B - SANITA'**

**A1406C - Sistemi organizzativi e risorse umane del SSR**

**OGGETTO:** Comitato regionale degli Specialisti Ambulatoriali Interni (S.A.I.). Presa d'atto pareri dicembre 2023.

Visto l'”Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professioni sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali ai sensi dell’art. 8 del D. Lgs. n. 502 del 1992 - triennio 2016-2018”, sancito in data 31 marzo 2020 rep. 49 e s.m.i. (A.C.N. vigente);

Viste le deliberazioni della Giunta regionale n. 22-4918 del 22 aprile 2022 e n. 15-5326 dell’8 luglio 2022 con le quali è stato istituito il Comitato paritetico regionale S.A.I. presso la sede della Direzione Sanità e Welfare, ai sensi dell’art. 17 dell’A.C.N. vigente;

Atteso che con la D.D. n. 1781 del 3 ottobre 2022 è stato approvato il Regolamento del suddetto Comitato al fine di disciplinarne l’organizzazione, il corretto funzionamento interno e lo svolgimento dell’attività istituzionale;

Dato atto che i combinati disposti degli artt. 1 e 5 del Regolamento succitato, prevedono una formale assunzione da parte della Regione dei pareri espressi in seno al Comitato in parola;

Dato atto che nella seduta precedente del 19 settembre si era stabilito di incaricare gli Uffici della Regione Piemonte su una rilevazione dati sulle ASL sullo stato di attuazione delle AFT, il Comitato esamina la documentazione pervenuta, dalla quale emerge che la maggior parte delle Aziende sta redigendo il Regolamento di funzionamento delle AA.FF.TT. d’intesa con le OO.SS. di categoria. Alcune Aziende hanno trasmesso copia del Regolamento unitamente alla delibera di approvazione dello stesso.

Preso atto che la SISAC ha espresso un parere su sollecitazione del Comitato;

Preso atto della richiesta di parere da parte del Comitato Zonale dell' ASL AL;

Atteso che è pervenuta dall'ASL CN2 la richiesta di riconoscimento della zona di Cortemilia di

zona di disagiatissima sede, considerato che l'art. 43, comma 12 dell'ACN 31.03.2020, prevede quanto segue:

*“Per lo svolgimento dell'attività in zone identificate dalle Regioni come disagiatissime o disagiate a popolazione sparsa, comprese le piccole isole, spetta agli specialisti ambulatoriali ed ai veterinari un compenso accessorio orario nella misura e con le modalità concordate nell'ambito degli accordi regionali. ...”*

L'AIR 2023, all'art. 22, commi 2 e 3, prevede:

**“Le ASL individuano, ove presenti strutture sanitarie, sia le sedi sia le zone disagiatissime o disagiate, in base a quanto definito dall'art. 43 dell'ACN vigente.**

*Le zone e le sedi disagiate per uniformità di indirizzi operativi sono comunicate al Comitato Regionale ex art. 17 ACN vigente”.*

Il Comitato Regionale non è pertanto competente per il riconoscimento di zona disagiatissima, in quanto il relativo iter, sulla base delle norme precitate, coinvolge ASL e Regione Piemonte.

Preso atto della comunicazione dell'Organizzazione Sindacale Fespa circa la nomina del nuovo segretario regionale, Dott. Carmine Magnotta;

Preso atto della necessità del Comitato di riunirsi con rappresentanti di Azienda Zero al fine di avviare un confronto su proposte, progetti e interventi finalizzati al miglioramento e potenziamento della risposta assistenziale specialistica mediante lo sviluppo delle reti territoriali, è stato fissato un incontro per il 16 gennaio p.v.

Si ritiene opportuno ora procedere alla presa d'atto dei pareri sopra citati, così come da Allegati 1, e 2) parti integranti e sostanziali del presente provvedimento amministrativo e, contestualmente

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 1-4046 del 17 ottobre 2016 come modificata dalla Deliberazione della Giunta regionale n. 1-3361 del 14 giugno 2021;

#### IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502;
- A.C.N. S.A.I. 31.3.2020 e s.m.i.;
- D.G.R. n. 22-4918 del 22 aprile 2022;
- D.G.R. n. 15-5326 dell'8 luglio 2022;
- D.D. n. 1781 del 3 ottobre 2022;

*determina*

- di prendere atto, per le motivazioni di cui in narrativa, dei pareri espressi dal Comitato regionale di cui all'art. 17 del vigente A.C.N., nella seduta del 19 settembre 2023, così come da Allegati 1, e 2) parti integranti e sostanziali della presente determinazione;

- di dare atto che il Comitato prende atto della comunicazione dell'Organizzazione Sindacale Fespa circa la nomina del nuovo segretario regionale, Dott. Carmine Magnotta;

- di dare atto che il Comitato prende atto delle risultanze della rilevazione sulle AFT, così come

descritte in premessa;

- di dare atto della necessità dell'incontro fissato per il 16 gennaio p.v. con rappresentati di Azienda Zero;

- di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio regionale.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e della Legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22.

La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi degli artt. 15, 26 e 27 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

IL DIRIGENTE (A1406C - Sistemi organizzativi e risorse umane del SSR)

Firmato digitalmente da Mario Raviola

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire <sup>1</sup>, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. Allegato\_1.pdf



2. Allegato\_2.pdf



Allegato

---

<sup>1</sup> L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

## Allegato 1

Data Documento: – prot. n. 934/2023 del 10.11.2023

### **Specializzazione in neuropsicologia e iscrizione in graduatoria branca di psicoterapia. Parere SISAC.**

Premesso che nella seduta del 13 giugno c.a. il Comitato aveva esaminato il quesito in oggetto e rilasciato parere in linea con la normativa di riferimento (DMIUR 21 gennaio 2019, n.50), parere recepito dalla Regione Piemonte, con D.D. n.1475/A1406C/2023 del 12.07.2023, all.3, e sul quale la stessa Regione ha avanzato quesito alla SISAC, si prende atto del riscontro fornito dalla Struttura adita e in oggetto emarginato.

Dal riscontro si evidenzia la consueta posizione di neutralità della SISAC rispetto ai contenuti negoziali dell'ACN, nonché rispetto ai compiti di gestione da assolvere in autonomia da parte delle Aziende e delle Regioni. La questione è dunque di competenza del tavolo negoziale, aperto attualmente sulla contrattazione 2019-2021.

SISAC ha tuttavia richiamato, sul merito della questione, una serie di pareri resi in tempi antecedenti all'ACN 31.03.2020, ed oggetto di esame da parte del Comitato al fine di trarne indicazioni.

I pareri elencati e reperibili tra le FAQ del sito web SISAC, ancorché riferiti ai previgenti ACN, in particolare i seguenti protocolli 149/2009, 457/2010, 151/2011 e 763/2012, di cui si riportano alcuni stralci:

**Prot. 149/2009** *“Ad ogni buon fine si ribadisce che, in ottemperanza al disposto dell'art. 21, comma 5 lett. b) del predetto accordo, ai fini dell'inclusione nella graduatoria della branca interessata, il candidato deve possedere il diploma di specializzazione in una delle branche principali della categoria professionale ovvero in una delle branche ad essa equipollenti e che **l'elenco di cui al citato allegato A bis è da considerarsi tassativo e non integrabile.**”*

**Prot.457/2010** *“Titolo per l'inclusione nella graduatoria è dunque esclusivamente il possesso della specializzazione in una delle branche principali **tassativamente individuate nell'elenco di cui all'allegato A del vigente ACN.**”*

**Prot. 151/2011** *“A tal proposito è opportuno ribadire a Codesto Comitato, come già segnalato con nota prot. n. 457 del 14 giugno 2010, che l'allegato A, parte prima, lettera a) del citato accordo elenca in maniera puntuale e tassativa le branche specialistiche principali ai fini dell'assegnazione dei turni vacanti nell'ambito della medicina specialistica ambulatoriale interna e per ciascuna di esse le rispettive branche affini. **Tale classificazione non è da considerarsi unilateralmente derogabile, in quanto può essere riesaminata esclusivamente con volontà condivisa delle parti negoziali firmatarie dell'Accordo Collettivo Nazionale in parola ed in ossequio alle vigenti disposizioni di legge in materia.** Non è pertanto possibile procedere ad una interpretazione estensiva del predetto elenco che consenta una eventuale equiparazione tra la specializzazione in "Farmacologia" e una delle branche principali o affini della branca specialistica rubricata "Farmacologia e tossicologia clinica".*

**Prot. 763/2012** *“Orbene, l'allegato A, parte prima, lettera a) **elenca in maniera puntuale e tassativa le branche specialistiche principali ai fini dell'assegnazione dei turni vacanti nell'ambito della medicina specialistica ambulatoriale interna e per ciascuna***

*di esse le rispettive branche affini. Detta classificazione non è da considerarsi unilateralmente derogabile, in quanto può essere riesaminata esclusivamente con volontà condivisa delle parti negoziali firmatarie dell'Accordo Collettivo Nazionale in parola ed in ossequio alle vigenti disposizioni di legge in materia. In particolare, ai sensi del citato allegato A, la branca specialistica di "Audiologia e foniatria" è a tutt'oggi considerata titolo valido per l'inclusione nelle graduatorie nelle specialità mediche di Audiologia e di Foniatria, che pertanto devono rimanere distinte. Si coglie da ultimo l'occasione per ribadire che il medico che aspiri a svolgere la propria attività professionale nell'ambito delle strutture del Ssn, in qualità di sostituto o incaricato, ha diritto alla presentazione della domanda di iscrizione in più graduatorie delle branche principali delle specialità mediche interessate, secondo quanto disciplinato dall'art. 21, comma 1 e ss, tuttavia, in ottemperanza di quanto sancito dalla clausola contrattuale 23, comma 1, "...lo specialista ambulatoriale... può espletare attività ambulatoriale ai sensi del presente Accordo, in una sola branca medica specialistica..."*

portano alla logica conclusione di considerare **tassativo l'elenco delle specializzazioni presente nell'ACN**, non ostando comunque quanto già osservato da questo Comitato nella seduta del 13 giugno 2023 a proposito delle precise indicazioni di cui all'art. 5 del DMIUR 21 gennaio 2019, n.50.

## Allegato 2

**Data Documento: 23.10.2023 - prot. n. 103422**

**Quesito Comitato Zonale ASL AL sulla applicabilità dell'art. 15-ter D.L. n. 34 del 30 marzo 2023, convertito con legge n. 56 del 26.5.2023.**

Il Comitato Zonale dell'ASL AL chiede parere in ordine all'applicabilità – in sede di formulazione delle graduatorie valide per l'anno 2024 – dell'art. 15-ter del D.L. n. 34 del 30 marzo 2023, che, in riferimento all'accesso alle funzioni di specialista ambulatoriale odontoiatra (come pure per la partecipazione ai concorsi pubblici per dirigente medico odontoiatra) ha abolito il requisito della specializzazione per i laureati in odontoiatria e protesi dentaria e per i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio della professione di odontoiatra.

Il Governo è intervenuto in merito con un Decreto Legge, le motivazioni del ricorso alla decretazione d'urgenza sono, appunto, la straordinaria necessità ed urgenza di intervenire; il D.L. è stato convertito in Legge e la norma de qua è applicabile fin dall'entrata in vigore del decreto, cioè dal 31 marzo 2023.

Trattasi di "ius superveniens" per il quale non sussistono dubbi sulla immediata applicazione, fermo restando che il prossimo ACN non potrà che recepire la norma così come è.

Va ricordato che l'art. 15-ter del D.L. n. 34/2023 ha integrato espressamente l'art. 8 , comma 1, lettera h-ter del D.Lgs. 30.12.1992, n. 502, - ossia la norma che detta i principi ai quali gli Accordi Collettivi Nazionali devono attenersi –aggiungendo il seguente comma *“il requisito della specializzazione non è richiesto per l'accesso alle funzioni di specialista odontoiatra ambulatoriale del Servizio sanitario nazionale”*.